



**Allegato n. 7**

**SCHEMA DI CONTRATTO PER**

**Allestimento Stand International Paris Air Show, Le Bourget 15 - 21 giugno 2015**

- Tra Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a., qui di seguito denominato Ceipiemonte con sede legale in Corso Regio Parco 27, TORINO (Italia), P.IVA n. 09489220013, in persona del Direttore Generale, Giuliano Lengo
- e la società ..... (qui di seguito denominato "Appaltatore" e, unitamente a CEIPIEMONTE, collettivamente denominati "Parti") con sede legale in ..... P.IVA n. ...., in persona del legale rappresentante sig. ....,

**ART. 1 – OGGETTO**

Il presente contratto ha ad oggetto i servizi (qui di seguito denominati "Servizio") di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto (comprensivo dei disegni di progetto) ed in generale alla lettera di invito e relativi allegati, come integrati e specificati dall'offerta tecnica dell'Appaltatore. I Servizi sono rappresentati principalmente dall'adattamento esecutivo del progetto allegato e dalla realizzazione, noleggio, trasporto, montaggio, smontaggio degli allestimenti (qui di seguito denominati "Allestimenti") per la partecipazione, organizzata da CEIPIEMONTE per conto dei propri soci, di numerosi soggetti espositori, aziende piemontesi ed enti locali (qui di seguito denominati "Espositori"), alla manifestazione **International Paris Air Show, Le Bourget 15 - 21 giugno 2015** (qui di seguito denominata "Manifestazione").

**ART. 2 – CARATTERISTICHE DELL'ALLESTIMENTO**

- 2.1 L'Allestimento deve avere le caratteristiche previste nei documenti tutti indicati all'art. 1, salve le indicazioni, i dettagli costruttivi, le varianti che CEIPIEMONTE si riserva di ordinare in corso di progettazione esecutiva ed in corso d'opera, le quali, anche in deroga all'art. 1661, I e II comma, c.c., non daranno luogo in nessun caso ad incrementi del prezzo.
- 2.2 Le varianti richieste dall'Appaltatore saranno soggette all'approvazione scritta di CEIPIEMONTE.
- 2.3 L'Allestimento dovrà essere consegnato a CEIPIEMONTE perfettamente funzionante ed agibile, sono pertanto da intendersi comprese tutte le necessarie opere di rifinitura e dettaglio.
- 2.4 La progettazione dello stand deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa della fiera (verificare bene altezze massime consentite, appendimenti ecc.). In particolare, per la realizzazione dell'Allestimento dovranno essere utilizzati materiali di buona qualità certificati e/o omologati secondo la normativa comunitaria.

**ART. 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

Oltre a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore è tenuto, alle seguenti prestazioni ed adempimenti:

- 3.1 entro cinque giorni dall'aggiudicazione, elaborazione e consegna a CEIPIEMONTE, su idonei supporti in conformità ad eventuali richieste di CEIPIEMONTE, dell'adattamento esecutivo del progetto dell'allestimento di International Paris Air Show, Le Bourget 15 - 21 giugno (qui di seguito "Progetto Esecutivo"), elaborato in base alle caratteristiche tecniche degli elementi e dei materiali proposti dall'Appaltatore, nel pieno rispetto delle indicazioni



- del Capitolato Speciale d'Appalto, inclusi disegni di progetto (allegato 8, lett. c), ed in generale dei documenti di cui all'art. 1. Il Progetto Esecutivo dovrà essere quotato in ogni parte e conforme alle previsioni di cui all'art. 2.1, completo in tutte le parti (strutture, pavimentazione, pareti, impianti elettrici, elementi espositivi, arredi, grafica ecc.) e comprensivo degli elementi di dettaglio e degli schemi degli impianti (in particolare elettrico), a firma di un professionista abilitato;
- 3.2 CEIPIEMONTE si riserva di approvare il Progetto Esecutivo direttamente o previa modifiche, che l'Appaltatore si impegna ad eseguire;
  - 3.3 sviluppo del progetto grafico dell'Allestimento di International Paris Air Show 2015 (compreso inserimento testi, loghi ed immagini) sulla base di indicazioni fornite da CEIPIEMONTE. La presentazione dei pannelli a CEIPIEMONTE dovrà avvenire **entro il giorno 11 maggio 2015** e l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere agli adattamenti richiesti da CEIPIEMONTE fino ad approvazione finale da parte di quest'ultimo;
  - 3.4 presentazione del Progetto Esecutivo approvato da CEIPIEMONTE, ai sensi dell'art. 3.2, all'ufficio tecnico dell'ente fieristico, per ottenere l'approvazione **scritta** di quest'ultimo sia del Progetto Esecutivo, sia dei materiali utilizzati; l'Appaltatore si impegna ad apportare in tempo utile, d'accordo con CEIPIEMONTE, le eventuali modifiche che si rendano necessarie a tal fine;
  - 3.5 consegna, non oltre quindici giorni prima dell'inizio della Manifestazione, delle prove di stampa degli elementi grafici, che CEIPIEMONTE si riserva di approvare direttamente o previa modifiche richieste all'Appaltatore, il quale si impegna ad eseguirle;
  - 3.6 produzione **entro il 30 aprile 2015**, a cura e spese dell'Appaltatore, di tutta la documentazione richiesta dall'ente fieristico della Manifestazione Progetto Esecutivo (tre piantine quotate indicanti viste dal basso, dall'alto e in 3D), attestati di ignifugazione per tutti i materiali utilizzati, senza il quale lo stand non potrà ottenere l'approvazione alla costruzione, schema degli impianti elettrici, schema del posizionamento dei collegamenti telefonici, fax ed internet, calcoli statici e quant'altro, senza il quale lo stand non potrà ottenere l'approvazione alla costruzione, versamento di eventuali cauzioni) e, in generale, richiesta, a cura e spese dell'Appaltatore, all'ente fieristico della Manifestazione delle autorizzazioni necessarie - attraverso apposita modulistica on line - Chargement de Plan - disponibile all'interno dell'area riservata on line dell'Espositore sul portale di International Paris Air Show - per procedere alla prestazione del Servizio nei termini e con le modalità previste dal presente contratto. Si ricorda in particolare che la classificazione dei materiali e le modalità di utilizzo devono corrispondere alle normative comunitarie ed alle specifiche prescrizioni in materia di sicurezza dell'ente fieristico della Manifestazione (per tutte le informazioni necessarie l'Appaltatore potrà consultare il sito Internet dell'ente fieristico della Manifestazione e la "Guide Technique" (vedi allegato n. 8/D), la "Notice de Sécurité" (vedi allegato 8/E) insieme a "Réglementation du Salon" e "Guide Accès & Circulation" che al momento dell'offerta, si intende l'Appaltatore ben conosca ed abbia attentamente valutato);
  - 3.7 compilazione della modulistica predisposta dall'ente fieristico della Manifestazione per la richiesta di allacciamenti telefono, fax, internet, fornitura elettrica, ecc. I costi corrispondenti saranno regolati direttamente da CEIPIEMONTE all'ente fieristico della Manifestazione;
  - 3.8 fornitura a noleggio, trasporto (inclusa movimentazione all'interno della fiera con adeguati mezzi di sollevamento meccanico), montaggio, smontaggio e manutenzione (inclusa pulizia dentro lo stand e dei corridoi prospicienti), prima, durante e dopo la Manifestazione, degli Allestimenti, inclusi tutti gli elementi indicati nel Progetto Esecutivo, incluse strutture espositive, arredi, attrezzature tecniche, inclusa la realizzazione della grafica pareti e arredi prevista tramite adattamento file open messi a disposizione da Ceipiemonte, relativa stampa e montaggio e realizzazione di tutte le attività connesse, inclusa assistenza prima, durante



(quotidiana) e dopo il periodo espositivo, al funzionamento dell'impianto elettrico, laptop, stampanti, cornici digitali e fax), videowall, comprese le opere di finitura e completamento. Tutti gli oneri e i rischi connessi alle suddette attività, in particolare al facchinaggio e al trasporto degli Allestimenti, compresa la tratta dai piazzali di stazionamento mezzi ai padiglioni interni, alla richiesta e al pagamento delle relative tessere per l'ingresso prima, durante e dopo la Manifestazione (ottenibili attraverso l'area riservata all'Appaltatore sul sito del Salone) sono da intendersi a carico dell'Appaltatore.

- 3.9 noleggiare estintori in numero adeguato e rispondenza a tutta la normativa in fatto di sicurezza in ambito espositivo;
- 3.10 sostenere tutti gli oneri relativi alla responsabilità verso terzi ed ai contratti assicurativi. L'Appaltatore dovrà adottare, nella prestazione del Servizio, tutti i procedimenti e le cautele necessari per legge e comunque opportuni per garantire l'incolumità del proprio personale, a prescindere dal titolo della collaborazione, e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati, rimanendone esclusivamente responsabile, in particolare per quanto attiene alla stabilità delle strutture e alla sicurezza degli Allestimenti durante l'intero svolgimento della Manifestazione;
- 3.11 rispettare il regolamento generale della Manifestazione, il regolamento tecnico dell'ente fieristico e qualunque altra norma applicabile alla prestazione del Servizio e agli Allestimenti, sostenendone tutti i relativi oneri;
- 3.12 fungere da punto di raccolta, trasportare in fiera e custodire materiale e relativi imballaggi di CEIPIEMONTE e dei co-espositori della collettiva di CEIPIEMONTE/TORINO PIEMONTE AEROSPACE, principalmente materiale informativo e campionature, oltre a prodotti alimentari non deperibili, materiali di consumo, e forniture varie per il frigo bar ed altri materiali autorizzati da CEIPIEMONTE, per un ingombro massimo complessivo di 10m cubi, di cui riconsegnare a CEIPIEMONTE, a fine fiera, eventuale materiale avanzato.
- 3.13 impegnarsi ad agire in buona fede e con diligenza nell'esecuzione del presente contratto nonché nei rapporti diretti che eventualmente instauri con gli Espositori e, in particolare, ad adempiere fedelmente alle obbligazioni derivanti dai contratti con essi conclusi. Per il denegato caso di inadempimento, l'Appaltatore si impegna nei confronti degli Espositori, assumendone contrattualmente l'obbligazione, a rinunciare al corrispettivo relativo ai servizi non resi o resi in maniera difforme da quella convenuta (es. in caso di mancata fornitura di arredi oppure di fornitura di arredi di pregio inferiore o comunque difformi da quelli offerti in sede di gara oppure da quelli ordinati dagli Espositori, rinuncia al prezzo convenuto per gli arredi non forniti o difformi), oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La violazione del predetto obbligo comporta l'applicazione della penale di cui agli artt. 6.1- 6.2 per ciascun Espositore.

#### ART. 4 – MONTAGGIO, SMONTAGGIO E ALTRI SERVIZI

- 4.1 L'Appaltatore dovrà incaricare, a sua cura e spese, secondo le regole e le modalità indicate dagli Organizzatori del Salone, un Coordinatore di sicurezza e protezione salute (legge francese del 31/12/1993) per i periodi di montaggio e smontaggio stand. L'emissione delle tessere d'ingresso lavoro per il montaggio e lo smontaggio è subordinata al ricevimento da parte degli organizzatori del Salone delle coordinate del Coordinatore designato e del PGCSPS - Plan Général de Hygiène et Sécurité v. a pagina 21 della Guide Technique come anche del planning di presenza del Coordinatore. Per maggiori dettagli si prega di contattare il coordinatore del salone: Cabinet DÖT, Martin Jouët, Tél. : +33(0)1 46 05 17 85, E-mail: sps@d-o-t.fr.
- 4.2 L'Appaltatore si impegna al montaggio dell'Allestimento e degli impianti, inclusi estintori, impianto elettrico e collegamenti informatici e audiovisivi eseguiti a regola d'arte e secondo



- le prescrizioni dell'ente fieristico e della normativa vigente e a sostenere tutti gli oneri e i rischi relativi, ivi compresi tutti gli oneri relativi alla sicurezza dei lavoratori.
- 4.3 L'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, a richiedere all'ente fieristico della Manifestazione gli allacciamenti elettrici, distribuiti in più punti in base al Progetto esecutivo, nonché a realizzare l'intero impianto elettrico a propria cura e spese, provvedendo pertanto agli allacciamenti, alla fornitura di quadri elettrici, interruttori, prese, relativi adattatori alle prese europee, cavi, scatole di derivazione e quanto altro necessario al completamento di tutti i lavori ed al loro perfetto funzionamento.
- 4.4 L'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, a richiedere all'ente fieristico della Manifestazione i collegamenti internet, distribuiti in più punti in base al Progetto esecutivo, nonché a realizzare l'intero collegamento internet a propria cura e spese, provvedendo pertanto ai collegamenti, alla fornitura di quanto altro necessario al completamento di tutti i lavori ed al loro perfetto funzionamento.
- 4.5 L'Appaltatore dovrà garantire il perfetto montaggio delle dotazioni tecniche e provvedere all'assistenza tecnica durante lo svolgimento della Manifestazione.
- 4.6 La costruzione degli Allestimenti dovrà avvenire a partire **dal 1° giugno al 12 giugno 2015** alla sera nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 19.00. La domenica e giorni festivi dalle ore 7.00 alle ore 17.00. Maggiori dettagli sono disponibili su la "Guide Technique", "Réglementation du Salon" e "Guide Accès & Circulation".  
Il termine ultimo per il completamento degli allestimenti, inclusa la pulizia degli stand, è fissato dagli Organizzatori del Salone il giorno **12 giugno 2015 alle ore 19:00**.  
Il **13 giugno 2015** è previsto il passaggio della Commissione di Sicurezza degli Organizzatori del salone. In stand saranno consentiti unicamente i lavori di finizione degli allestimenti. Il **14 giugno 2015** è considerata una giornata dedicata alla configurazione del Salone con la messa in sicurezza del Parco Espositivo e le ultime messe a punto in stand.
- 4.7 La consegna degli Allestimenti a CEIPIEMONTE, realizzati a regola d'arte ed in conformità con tutte le previsioni di cui all'art. 2.1, dovrà essere effettuata, **entro le ore 09:30** del giorno **13 giugno 2015** per consentire agli operatori di sistemare i loro prodotti.
- 4.8 Sino alle ore **12:00 del 15 giugno 2015**, giorno di inaugurazione della Manifestazione International Paris Air Show, dovrà rimanere presso gli Allestimenti almeno un tecnico qualificato in grado di garantire l'interlocuzione anche tecnica in lingua inglese/francese, oltre che italiana, il quale sarà altresì reperibile, per tutta la durata della Manifestazione, per qualsiasi tipo di intervento (elettrico, elettronico, audiovisivo, allestimento ecc.) entro un quarto d'ora dalla chiamata di CEIPIEMONTE.
- 4.9 All'inizio della manifestazione, gli Allestimenti e servizi tecnici dovranno risultare completi, perfettamente funzionanti, puliti ed in ordine, e così dovranno essere mantenuti per l'intero svolgimento della manifestazione; l'Appaltatore dovrà provvedere alla pulizia giornaliera degli Allestimenti e a lasciare presso gli Allestimenti una dotazione di attrezzi e prodotti per pulizia (prodotti per pulitura vetri, stracci, scopa, paletta, secchio e mocio), in modo da consentire al personale di CEIPIEMONTE di far fronte a imprevisti.
- 4.10 L'Appaltatore provvederà altresì a rimuovere a proprie spese, attraverso suo personale o la società di pulizia ufficiale del Salone, materiali di scarto e spazzatura risultanti sia dal montaggio dell'allestimento (da effettuarsi entro le ore 19:00 del 12 giugno 2015, vedi art. 4.6) sia dallo smontaggio.  
L'Appaltatore è informato che vernici o prodotti chimici, lampade fluorescenti, sistemi di illuminazione, articoli elettrici/elettronici, oli e sostanze nocive devono essere smaltiti in maniera appropriata.



Le sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle modalità e dei termini dettati dagli Organizzatori del Salone in materia di pulizia stand e parti comuni in occasione del montaggio e dello smontaggio degli Allestimenti, verranno addebitate all'Appaltatore.

- 4.11 Lo smontaggio degli Allestimenti e la rimozione degli impianti e delle attrezzature dovrà essere effettuato alla fine della Manifestazione, nei tempi e nei modi stabiliti dallo stesso ente fieristico e comunque non prima delle **ore 07:00 del 22 giugno 2015 ed entro le ore 19:00 di venerdì 26 giugno 2015.**

Lo smontaggio dell'Allestimento dovrà essere eseguito dall'Appaltatore a propria cura, spese, e rischio nel rispetto della normativa vigente, anche quella specifica dell'ente fieristico della Manifestazione: qualsiasi onere o responsabilità derivante da ritardi o danni cagionati in tale fase, o anche precedentemente cagionati dall'Appaltatore ed emersi in tale fase, saranno a carico dell'Appaltatore.

#### ART. 5 - PAGAMENTO

- 5.1 Il corrispettivo contrattuale è quello indicato nell'offerta economica dell'Appaltatore aggiudicatario e si intende a corpo e comprensivo di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione del Servizio, incluso il noleggio degli arredi e delle strutture degli Allestimenti.
- 5.2 Poiché il prezzo di cui all'art. 5.1 è basato sulla previsione di planimetria e arredi di cui al Capitolato speciale d'appalto nonché sui servizi previsti da tutta la documentazione di gara, in caso di mancata realizzazione di parte degli Allestimenti e/o di mancata fornitura di parte degli arredi e/o di mancata prestazione di parte dei servizi richiesti (es. servizio di pulizie), sarà facoltà di CEIPIEMONTE di ridurre conseguentemente il prezzo.
- 5.3 Secondo quanto stabilito all'art. 2.1, non saranno riconosciuti in alcun caso adeguamenti in rialzo, nemmeno in caso di richiesta da parte di CEIPIEMONTE della fornitura di maggior numero di arredi.
- 5.4 Il prezzo del Servizio verrà corrisposto entro 60 giorni, fine mese data fattura (che non potrà avere data antecedente alla fine della Manifestazione), previo accertamento delle dovute verifiche sul possesso dei requisiti.
- 5.5 CEIPIEMONTE si riserva di recedere unilateralmente dalla partecipazione alla manifestazione oggetto del presente contratto, interrompendo ogni attività ad essa correlata, diritto che eserciterà prevalentemente in caso di mancata approvazione del finanziamento pubblico o a seguito del verificarsi di altre insindacabili cause o accadimenti che rendano impossibile o non opportuno per CEIPIEMONTE proseguire nell'organizzazione dell'evento, senza obbligo di motivazione e senza che ciò possa costituire titolo di alcuna pretesa da parte dell'Appaltatore, senza incorrere in richieste danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., escludendo pertanto il risarcimento di eventuali danni e il riconoscimento di pretese risarcitorie dirette ed indirette. Qualora tale decisione fosse comunicata all'Appaltatore successivamente alla consegna della prima planimetria ed all'inizio delle attività dell'Appaltatore, CEIPIEMONTE sarà tenuto unicamente a rimborsare all'Appaltatore le spese vive sostenute, salvo il caso che la decisione sia dovuta a cause indipendenti da CEIPIEMONTE, nel qual caso nessun rimborso né risarcimento o pagamento ad altro titolo sarà dovuto all'Appaltatore, salvo diversi accordi con CEIPIEMONTE.
- 5.6 Non sono previsti anticipi all'Appaltatore e tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, che è stato determinato dall'Appaltatore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è pertanto fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, di cui l'Appaltatore si fa esclusivo carico. L'Appaltatore non potrà vantare diritti



ad altri compensi o ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo previsto nell'offerta economica.

#### ART. 6 – PENALE

- 6.1 Per ogni giorno di ritardo nella prestazione del Servizio rispetto alle scadenze stabilite in base al presente contratto, per cause non imputabili a CEIPIEMONTE né a forza maggiore o caso fortuito, sarà dovuta dall'Appaltatore una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno e alla risoluzione del contratto.
- 6.2 Nel particolare caso di ritardo rispetto al termine di consegna degli Allestimenti di cui all'art. 4.7, la penale dovuta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 6.1 sarà di euro 500,00 all'ora.
- 6.3 CEIPIEMONTE si riserva inoltre la facoltà di far eseguire a terzi le parti del Servizio non regolarmente eseguite dall'Appaltatore a spese di quest'ultimo o comunque di detrarre, dal corrispettivo contrattuale, il relativo valore.
- 6.4 Deve considerarsi ritardo nell'adempimento anche il caso in cui l'Appaltatore esegua il Servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle pattuizioni contrattuali.
- 6.5 CEIPIEMONTE potrà compensare i propri crediti nei confronti dell'Appaltatore, anche a titolo di penale, con quanto dovuto all'Appaltatore.
- 6.6 La suddetta penale non esonera l'Appaltatore dall'adempimento delle proprie obbligazioni.
- 6.7 Eventuali penali addebitati dall'Ente Organizzatore del salone in merito al mancato rispetto delle modalità di pulizia stand e parti comuni (vedi punto 4.10), saranno addebitati all'Appaltatore.

#### ART. 7 – COLLABORATORI DELL'APPALTATORE

- 7.1 CEIPIEMONTE non assume alcuna responsabilità per i soggetti che a qualunque titolo collaborino con l'Appaltatore, rimanendo quest'ultimo l'unico responsabile per il loro operato e per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle norme ad essi applicabili, anche con riferimento al luogo di prestazione del Servizio.

#### ART. 8 – DIRITTI DI PRIVATIVA

- 8.1 L'Appaltatore si impegna a fare acquisire a CEIPIEMONTE la piena la titolarità, o comunque la licenza, dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al Servizio, con particolare riferimento all'offerta tecnica.
- 8.2 L'Appaltatore garantisce che il Servizio non viola privative altrui e assume ogni responsabilità conseguente, manlevando totalmente CEIPIEMONTE, in particolare qualora venissero avanzate richieste, anche in sede giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti sul Servizio o sulle modalità connesse alla sua esecuzione, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le eventuali spese legali e tutti gli altri danni eventualmente derivati, ferma restando la facoltà di CEIPIEMONTE di dichiarare risolto il contratto.

#### ART. 9 – SEGRETEZZA

- 9.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i dati di cui venga in possesso in qualunque forma e comunque a conoscenza, nell'esecuzione del contratto o comunque in ragione di esso, quindi si impegna a non rivelarli ad alcun terzo e a non divulgarli, in nessun modo e forma, e a non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- 9.2 L'obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste anche con riferimento a tutte le informazioni e a tutto il materiale elaborato in esecuzione del contratto.



- 9.3 L'Appaltatore è responsabile per l'osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti o aventi causa a qualunque titolo.
- 9.4 L'obbligo di cui al presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio per ragioni indipendenti dalla rivelazione o divulgazione ad opera dell'Appaltatore o dei suoi aventi causa.

#### ART. 10 – DURATA E RISOLUZIONE

- 10.1 Il presente contratto ha durata sino alla sua piena esecuzione o alla sua risoluzione.
- 10.2 In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine di 8 (otto) giorni dalla relativa contestazione da parte di CEIPIEMONTE, quest'ultimo ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, oltre all'applicazione delle penali contrattuali ed al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
- 10.3 In caso di inadempimenti non lievi, quali le parti convengono di considerare qualsiasi inadempimento indipendentemente dalla gravità, delle obbligazioni di cui agli artt. 3, 4, 8.2, 9, 12.1, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere il contratto con effetti immediati, come anche nel caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura per la selezione dell'Appaltatore.
- 10.4 Il recesso da parte dell'Appaltatore determinerà l'addebito a quest'ultimo degli oneri che CEIPIEMONTE dovrà sostenere per l'individuazione di un nuovo appaltatore, oltre al risarcimento di tutti gli altri eventuali danni.

#### ART. 11 – DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

- 11.1 L'Appaltatore assume ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto di CEIPIEMONTE e/o di terzi (incluso l'ente fieristico della Manifestazione), in ragione della prestazione del Servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze dell'Appaltatore.
- 11.2 In particolare, in caso di furti di parte degli Allestimenti, CEIPIEMONTE si impegna unicamente a darne comunicazione all'Appaltatore senza assumere altre responsabilità né di custodia né comunque di risarcimento.

#### ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 12.1 E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione, di risoluzione del contratto e risarcimento del danno.

#### ART. 13 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 13.1 L'Appaltatore si obbliga a impiegare nella prestazione del Servizio propria idonea figura professionale in grado di fungere da referente per CEIPIEMONTE, a cui quest'ultimo indirizzerà tutte le comunicazioni relative al contratto (qui di seguito denominato "Responsabile del Servizio"), ed in grado di garantire una interlocuzione anche tecnica in lingua inglese e italiana.
- 13.2 L'Appaltatore si impegna inoltre a garantire la presenza del Responsabile del Servizio durante le fasi di montaggio e al momento della consegna degli Allestimenti a CEIPIEMONTE, e la costante reperibilità telefonica durante ogni fase di esecuzione del contratto.
- 13.3 Il Responsabile del Servizio ha l'incarico di risolvere, per conto dell'Appaltatore, qualsiasi problematica amministrativa e/o tecnica dovesse eventualmente presentarsi anche durante la Manifestazione.



- 13.4 In caso di variazione del Responsabile del Servizio, l'Appaltatore si obbliga a darne comunicazione scritta a CEIPIEMONTE con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e comunque non appena possibile. La sostituzione del Responsabile del Servizio, pur nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Appaltatore, dovrà avvenire con persona di competenze non inferiori.

#### ART. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 14.1 Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore"), nominato da CEIPIEMONTE secondo quanto disposto dall'art. 300 del D.P.R. 207/2010, verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art.119 D.Lgs.163/2006 s.m.i..  
Il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da CEIPIEMONTE, assicurando così la regolare esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 301 del D.P.R. 207/2010.

#### ART. 15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 15.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti relativi al presente contratto riporteranno, in relazione ad ogni transazione posta in essere, il codice identificativo (CIG).
- 15.2 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
- 15.3 L'Appaltatore deve comunicare a CEIPIEMONTE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto, nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.  
In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate sono comunicate a CEIPIEMONTE entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.  
CEIPIEMONTE non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento s'intendono sospesi.
- 15.4 CEIPIEMONTE risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, L. 136/2010.
- 15.5 L'Appaltatore deve trasmettere a CEIPIEMONTE, entro 30 giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi previsti.

#### ART. 16 – CONTROVERSIE

- 16.1 Il presente contratto è regolato dalle sue disposizioni e, per quanto da esso non previsto, dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte esclusivamente dal Tribunale di Torino.

#### ART. 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX D.LGS. 231/2001

- 17.1 L'appaltatore dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 precedenti alla stipula del presente contratto e, durante l'esecuzione del contratto, si





impegna a vigilare affinché non vengano posti in essere atti in violazione del d.lgs. 231/2001 e integrativi dei reati in esso contemplati, anche attivando tutte le idonee procedure interne.

- 17.2 L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da CEIPIEMONTE in attuazione del d.lgs. 231/2001 (pubblicato sul sito [www.centroestero.org](http://www.centroestero.org)); in caso di qualsiasi violazione da parte dell'appaltatore delle disposizioni del suddetto Codice Etico, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere con effetto immediato il presente contratto ai sensi dall'art. 1456 cod.civ., salvo il risarcimento di ogni danno, ivi comprese le somme eventualmente pagate da CEIPIEMONTE in caso di misure sanzionatorie ai sensi del d.lgs. 231/2001.

#### ART. 18 - CLAUSOLE FINALI

- 18.1 Il presente contratto, composto dal presente testo di 18 articoli, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti ed annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi intervenuti tra le stesse parti; in caso di contrasto tra il presente testo ed il Capitolato speciale d'appalto, il primo prevarrà.
- 18.2 Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata se non mediante atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.
- 18.3 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.
- 18.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte di CEIPIEMONTE non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che CEIPIEMONTE si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
- 18.5 Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà emendato o sostituito da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi intervenuti tra le Parti, continuando, con questi, a regolare la materia; tuttavia, in caso di contrasto, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa manifestata delle parti per iscritto.

Torino, lì \_\_\_\_\_

**per Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.**  
*Il Direttore Generale - (Giuliano Lengo)*

**per l'Appaltatore**

\_\_\_\_\_

Si approvano specificamente ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. i seguenti artt. 2.1 e 5.3 (invariabilità in aumento del prezzo in caso di varianti), 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (modifiche al Progetto Esecutivo e grafico), 4.10, 4.11 (estraneità di CEIPIEMONTE a ritardi nello smontaggio e relative conseguenze), 5.5 (mancata partecipazione alla Manifestazione), 5.6 (onnicomprensività del prezzo), 6.1 e 6.2 (penali per inadempimenti dell'Appaltatore), 6.3 (altre conseguenze dell'inadempimento dell'Appaltatore), 6.5 (compensazione tra debiti dell'Appaltatore e crediti nei confronti di CEIPIEMONTE), 6.7 (eventuali penali derivanti dal mancato rispetto delle modalità di pulizia stand), 8 (privative relative al Servizio), 9 (segretezza), 10.2 e 10.3 (risoluzione per inadempimento), 10.4 (recesso dell'Appaltatore), 11 (assenza di responsabilità di CEIPIEMONTE per danni a persone e cose), 16 (controversie), 17 (clausola risolutiva espressa ex D.lgs. 231/2001).

**per l'Appaltatore**

\_\_\_\_\_